



Data 6.02.2019 Protocollo N° 50545 / 1 Class: 010 Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 Convertito con modificazioni, con legge 01.12.2018, n. 132. Art. 26-*bis*, Piani di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

Alle Prefetture del Veneto
Alle Province del Veneto
Alla Città Metropolitana di Venezia
All'ARPAV Direzione Generale
Alla Confederazione degli industriali del Veneto
Alla Confartigianato Veneto
Alla Direzione Commissioni Valutazioni

Il decreto legge 04.10.2018, n. 113/2018, convertito con modificazioni con legge 01.12.2018, n. 132 (entrata in vigore il 04.12.2018), all'art. 26-*bis*, stabilisce l'obbligo, entro 90 giorni dalla data di conversione del D.L. (ovvero entro il 04.03.2019), per i gestori degli impianti e delle installazioni che esercitano attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti della predisposizione di un "**piano di emergenza interna**" allo stabilimento.

A tal proposito si rileva che la Regione del Veneto, ai sensi della L.R. 21.01.2000, n. 3, già prescrive, nel proprio ordinamento normativo in materia di gestione dei rifiuti, la redazione, in fase di presentazione dei progetti relativi ad impianti/installazioni di gestione dei rifiuti, di un piano di sicurezza che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda all'esterno del perimetro dell'impianto.

Dette disposizioni valgono per tutti i progetti approvati ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte II, e dell'art. 208, del d.lgs. n. 03.04.2006, n. 152.

Ritenendo di fare cosa utile si riporta di seguito il testo che interessa:

L.R. 21.01.2000, n. 3 – Art. 22, *Presentazione del progetto degli impianti e relativi elaborati tecnici*; il comma 2, lett. d), stabilisce che il progetto degli impianti *deve contenere un piano di sicurezza che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e verificabile da parte delle autorità comunali e di quelle che esercitano la vigilanza.*

Si aggiunga che con apposita deliberazione, in applicazione ai dettami del comma 3, citato art. 22, della medesima legge regionale, la Giunta Regione, nell'elenco degli elaborati tecnici di progetto che devono necessariamente essere allegati alla domanda di approvazione, ha inserito anche un apposito elaborato da redigersi con i contenuti e per le finalità indicate; quanto detto, si sottolinea,

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792007-2025 – Fax 041/2792065

mail: area.tutelasviluppoterritorio@regione.veneto.it

area.tutelasviluppoterritorio@pec.regione.veneto.it



coerentemente con quanto disposto dalla richiamata disposizione di legge statale in materia di piani di emergenza.

Si riporta l'estratto di interesse della delibera in parola:

Oggetto: D.G.R.V. 26.09.2006, n. 2966, avente ad oggetto: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Individuazione degli elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto. L.R. 21.03.2000, n. 3, art. 22 comma 3, nell'allegato relativo agli elaborati da presentare per l'approvazione di detti impianti,

Allegato A - punto 8, tra gli elaborati da presentare compare il Piano di sicurezza.


Sulla base di quanto argomentato, pertanto, tutti gli impianti di gestione rifiuti, approvati/autorizzati successivamente all'entrata in vigore della DGRV n. 2966/2006, sono dotati di un elaborato approvato, costituito dal piano di sicurezza per incidenti che possono avere rilevanza esterna al perimetro dell'impianto/installazione.

Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene che il medesimo piano, già oggetto di valutazione in sede di approvazione del progetto, posto che non siano nel frattempo intervenute modifiche che ne abbiano snaturato l'efficacia, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dall'art. 26.-bis della legge. n. 132/2018.

Di conseguenza, sarà pertanto necessario, da parte del gestore, effettuare una accurata verifica circa l'effettiva applicabilità del piano di sicurezza già presentato in sede di approvazione del progetto una volta accertate la sua coerenza e attuabilità.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Nicola Dell'Acqua



Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792007-2025 – Fax 041/2792065

mail: area.tutelasviluppoterritorio@regione.veneto.it

area.tutelasviluppoterritorio@pec.regione.veneto.it